

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE



TRA

L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO, in prosieguo d'atto denominato "OIT", C.F. 80089290011, rappresentato dal Presidente, Ing. Alessio Toneguzzo, nato a Chivasso (TO), il 23 settembre 1967 e domiciliato, ai fini del presente accordo, presso la sede legale dell'Ordine in via Giovanni Giolitti, 1 - 10123 Torino

E

il **POLITECNICO DI TORINO**, in prosieguo d'atto denominato "POLITO", C.F. 00518460019, rappresentato dal Rettore, Prof. Guido Saracco, nato a Torino (TO), il 24 novembre 1965 e domiciliato, ai fini del presente accordo, presso la sede legale del Politecnico in c.so Duca degli Abruzzi, n. 24 - 10129 Torino

PREMESSO CHE

- a. OIT è un ente pubblico non economico, posto "sotto l'alta vigilanza del Ministero della Giustizia", la cui funzione principale consiste nel garantire il cittadino circa la professionalità e la competenza dei professionisti che svolgono attività dedicate nel campo della tecnica, della salute, della legge. Tra le altre funzioni caratterizzanti OIT sono da segnalare la rappresentanza della professione e la c.d. "formazione continua permanente". In tal senso OIT opera affinché i propri iscritti incrementino la qualità delle prestazioni, attraverso percorsi orientati all'alta formazione, lungo tutta la vita professionale nel pieno rispetto dell'etica.
- b. POLITO è un'istituzione accademica che ha come finalità istituzionali l'istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica ed il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze;
- c. POLITO, in quanto sede di conoscenza specialistica e di competenze di alto livello, riveste un ruolo primario nei processi integrati di sviluppo del sistema socio-economico e, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali,

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE



TRA

l'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO, in prosieguo d'atto denominato "OIT", C.F. 80089290011, rappresentato dal Presidente, Ing. Alessio Toneguzzo, nato a Chivasso (TO), il 23 settembre 1967 e domiciliato, ai fini del presente accordo, presso la sede legale dell'Ordine in via Giovanni Giolitti, 1 - 10123 Torino

E

il **POLITECNICO DI TORINO**, in prosieguo d'atto denominato "POLITO", C.F. 00518460019, rappresentato dal Rettore, Prof. Guido Saracco, nato a Torino (TO), il 24 novembre 1965 e domiciliato, ai fini del presente accordo, presso la sede legale del Politecnico in c.so Duca degli Abruzzi, n. 24 - 10129 Torino

PREMESSO CHE

- a. OIT è un ente pubblico non economico, posto "sotto l'alta vigilanza del Ministero della Giustizia", la cui funzione principale consiste nel garantire il cittadino circa la professionalità e la competenza dei professionisti che svolgono attività dedicate nel campo della tecnica, della salute, della legge. Tra le altre funzioni caratterizzanti OIT sono da segnalare la rappresentanza della professione e la c.d. "formazione continua permanente". In tal senso OIT opera affinché i propri iscritti incrementino la qualità delle prestazioni, attraverso percorsi orientati all'alta formazione, lungo tutta la vita professionale nel pieno rispetto dell'etica.
- b. POLITO è un'istituzione accademica che ha come finalità istituzionali l'istruzione superiore, la formazione di alto livello, la ricerca scientifica e tecnologica ed il trasferimento delle tecnologie e delle conoscenze;
- c. POLITO, in quanto sede di conoscenza specialistica e di competenze di alto livello, riveste un ruolo primario nei processi integrati di sviluppo del sistema socio-economico e, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali,

interagisce con soggetti pubblici e privati;

- d. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 8, del proprio Statuto, *"Il Politecnico contribuisce, attraverso la formazione e la ricerca, a un processo di sviluppo fondato su principi di coesione sociale e di sostenibilità, anche ambientale. In particolare, promuove la collaborazione tra istituzioni, al fine di favorire la crescita culturale, scientifica e professionale della collettività"*;
- e. è intenzione di OIT e POLITO sviluppare le tematiche di interesse comune nel seguito indicate.

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Finalità

1. Le Parti convengono sull'opportunità di realizzare iniziative comuni mirate all'individuazione, alla predisposizione, alla promozione e all'attuazione di progetti ed eventi volti ad accrescere le competenze professionali degli studenti del POLITO di Torino e degli iscritti all'OIT, alla risoluzione di problematiche comuni, in base ai principi della collaborazione amministrativa tra le Istituzioni pubbliche presenti sul medesimo territorio
2. L'Accordo si intende stipulato a titolo gratuito e non comporta flussi finanziari tra le Parti. Le attività di cui al presente Accordo verranno gestite con specifici accordi attuativi tra le parti che potranno prevedere l'eventuale contributo a parziale copertura dei costi sostenuti da una o da entrambe le Parti per l'attuazione di una specifica attività di interesse condiviso.
3. Le Parti, nel loro processo congiunto, potranno collaborare per intercettare possibili finanziatori delle attività, compatibili con la mission di ciascuno; nel caso, le Parti disciplineranno le modalità di gestione e rendicontazione dei contributi ricevuti.

Articolo 2 Contenuti della collaborazione

1. La collaborazione tra le Parti, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, avrà a oggetto i seguenti contenuti essenziali:
 - la collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto presso le reti di carattere nazionale ed internazionale cui le stesse partecipano;
 - la progettazione e l'organizzazione, su tematiche condivise, di corsi e/o



contestuale certificazione del percorso (es. CERT'ing);

- Contribuire allo sviluppo di percorsi di preparazione all'esame di stato;
- Mettere in atto le azioni per il mutuo riconoscimento di eventi formativi OIT-POLITO (CFP e Patrocini);
- Attivare percorsi formativi per la riqualificazione/conversione delle professionalità in base all'evoluzione del mercato del lavoro;
- Attivare percorsi per agevolare l'iscrizione di neolaureati all'interno dell'OIT.

Articolo 4 Impegni di POLITO

1. In coerenza con i temi principali che costituiscono la mission di OIT, POLITO si impegna a:

- Fornire supporto nella progettazione dell'offerta formativa dell'OIT;
- Proporre i docenti con le competenze utilizzabili nell'offerta formativa dell'OIT;
- Collaborare nell'individuazione di studenti o neolaureati destinati a svolgere stage, tirocini, attività di training professionale per l'inserimento nel mondo del lavoro;
- Progettare e organizzare congiuntamente Master tematici con contestuale certificazione del percorso (es. CERT'ing);
- Contribuire allo sviluppo di percorsi di preparazione all'esame di stato;
- Mettere in atto le azioni per il mutuo riconoscimento degli eventi formativi OIT-POLITO (CFU e Patrocini);
- Attivare percorsi formativi per la riqualificazione/conversione delle professionalità in base all'evoluzione del mercato del lavoro;
- Contribuire all'attivazione di percorsi per agevolare l'iscrizione di neolaureati all'interno dell'OIT.

Articolo 5 Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Accordo, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

2. Le Parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:

- a. non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- b. non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o



- seminari di OIT e di visite tecniche qualificate;
- l'organizzazione di convegni e/o conferenze, dibattiti e incontri, anche in sinergia con altre istituzioni locali e nazionali;
 - la promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio;
 - la promozione dei rapporti di collaborazione tra i patrimoni di conoscenza delle Parti che, pur rimanendo libere e autonome nelle proprie funzioni, mettono a reciproca disposizione le rispettive professionalità e risorse umane, nonché le proprie strumentazioni e apparecchiature, compatibilmente con le rispettive esigenze e le proprie disponibilità, nel rispetto delle normative vigenti, dei regolamenti e delle procedure interne in materia di qualità e sicurezza;
 - la reciproca veicolazione delle iniziative comuni attraverso i rispettivi canali informativi (siti Web, newsletter, etc.);
 - il riconoscimento di attività formative congiunte, sulla base di specifici accordi;
 - la possibile collaborazione su servizi ispettivi (quale terza parte) sia per la sicurezza delle infrastrutture che per la verifica di immobili e/o strutture, secondo specifiche da definire congiuntamente di volta in volta, (es. sicurezza, energetica, antincendio, ...).
2. Le Parti concordano che per l'attuazione e lo svolgimento delle attività previste al presente Accordo, ed in particolare indicate al presente articolo e ai successivi articoli 3 e 4, verranno di volta in volta stipulati dalle Parti specifici accordi attuativi.

Articolo 3 Impegni di OIT

1. In coerenza con i temi caratterizzanti il Piano Strategico di POLITO, OIT si impegna a:
- Svolgere attività di consultazione quale organo rappresentativo del mondo delle professioni, per l'aggiornamento dell'offerta formativa dell'Ateneo;
 - Proporre professionisti in possesso di idonee conoscenze, competenze e abilità didattiche per il trasferimento delle stesse nell'ambito di seminari didattici e contributi di tipo esperienziale nell'ambito dell'offerta formativa dell'Ateneo;
 - Mettere a disposizione il capitale relazionale dell'OIT per l'attivazione di stage, tirocini, attività di training professionale per l'inserimento nel mondo del lavoro o per il percorso universitario;
 - Progettare e organizzare congiuntamente Master tematici con





11.05.2019

- c. indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo;
 - c. impiegare ogni mezzo idoneo, e porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
 - d. non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Accordo o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
 - e. restituire al termine o alla risoluzione del presente Accordo, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:
- a. quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
 - b. le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
 - c. le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia

- venuta comunque a conoscenza in virtù dell'attività di ricerca;
- d. le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
 - e. le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità.

Articolo 6 Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione del presente Accordo e l'immagine di ciascuna di esse.
2. A tal fine le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui al presente Accordo solo previo consenso scritto dell'altra Parte.
3. Le comunicazioni tese alla promozione del presente Accordo saranno previamente concordate fra le Parti.

Articolo 7 Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale

1. Tutti gli elaborati prodotti in applicazione del presente Accordo restano di comune proprietà delle Parti, che potranno utilizzati da ciascuna per le proprie attività istituzionali, senza necessità di ulteriori autorizzazioni.
2. Qualora nel corso dell'attività svolte in attuazione del presente Accordo siano conseguiti risultati suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, le Parti concorderanno nell'ambito degli specifici accordi attuativi le modalità di gestione e tutela di tali risultati, che di norma sarà congiunta, salvo diversi accordi scritti tra le Parti.

Articolo 8 Uso di strumentazione ed infrastrutture

1. Per meglio realizzare la collaborazione oggetto del presente Accordo, le Parti condividono l'opportunità di svolgere specifiche attività di didattica presso i propri laboratori didattici e le aule collocati presso le rispettive sedi istituzionali previa verifica di disponibilità e nel rispetto dei regolamenti interni.
2. A tale fine ciascuna Parte si impegna sin d'ora a consentire al personale dell'altra Parte, incaricato dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate,



nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, come meglio specificato nel successivo articolo.

Articolo 9 Copertura assicurativa e Accesso alle strutture

1. Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nell'attuazione del presente Accordo.
2. Le Parti provvedono alla copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile ad essi imputati in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui al presente Accordo.
3. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
4. Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il Servizio di prevenzione e protezione dell'ente ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.
5. Il personale di ciascuna delle Parti contraenti, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'altra Parte, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.
6. Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.
7. Ciascuna Parte si impegna a comunicare per iscritto e annualmente all'altra Parte l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere parte della sua attività di ricerca presso i locali dell'altra Parte.
Ogni variazione del personale nel corso dell'anno dovrà essere comunicato per iscritto.

Articolo 10 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano, ciascuna per



quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.

2. Le Parti sono responsabili per l'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione e igiene nei luoghi di lavoro, i Datori di lavoro di entrambe le Parti si impegnano a fornire ai propri lavoratori esaustiva formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria adeguata in relazione a tutti i rischi ai quali i lavoratori sono esposti.
4. In caso di accesso presso i locali ed i laboratori del POLITO di dipendenti, collaboratori o personale comunque definito ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) di detto Decreto, afferente alla Parte Terza, la Parte Terza dovrà fornire:
 - a. una dichiarazione di idoneità alla mansione;
 - b. copia degli attestati di avvenuta formazione generale e specifica;
 - c. la scheda rischio-mansione, relativi all'attività svolta dal personale interessato.
5. Sarà impegno del POLITO fornire al personale dell'OIT le informazioni relative ai rischi specifici presenti presso i propri locali, le misure di prevenzione e protezione, comprese le procedure di emergenza ed evacuazione, l'addestramento sul corretto uso delle attrezzature di lavoro attinenti alle attività oggetto dell'Accordo e gli adeguati dispositivi di protezione individuali.

Ogni qualvolta si dovessero verificare modifiche delle attività tali da richiedere un aggiornamento nella valutazione dei rischi, sarà compito del POLITO aggiornare le informazioni di cui sopra, comunicandole al Servizio Prevenzione e Protezione dell'OIT. Reciprocamente, l'OIT provvederà a quanto previsto dal presente punto, in caso di accesso presso i propri luoghi di lavoro di dipendenti, collaboratori o altro personale, comunque definito ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., del POLITO.
6. POLITO e OIT si impegnano a garantire la rispondenza dei propri locali, spazi ed attrezzature, messi a disposizione per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui all'Accordo nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni dei Responsabili del Servizio di prevenzione

e protezione.

8. In caso di cessione temporanea di macchine/attrezzature/impianti di proprietà di una Parte all'altra per scopi di ricerca comune, la Parte cedente dovrà verificare la rispondenza dei beni ceduti ai requisiti richiamati dagli artt. 70-72 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e sarà onere della struttura ricevente adottare idonee misure di prevenzione e protezione.

9. Fermo restando quanto previsto nei precedenti paragrafi, i Datori di lavoro di POLITO e OIT, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., si impegnano comunque a promuovere la cooperazione ed il coordinamento allo scopo di garantire la tutela della salute e la sicurezza per le attività svolte da terzi presso i locali e laboratori di propria pertinenza.

Lo scambio delle informazioni dovrà avvenire per il tramite dei Servizi di prevenzione e protezione degli Enti, e nello specifico: Politecnico di Torino – Servizio prevenzione e protezione, mail: servizio.prevenzione@polito.it; nello specifico Ordine Ingegneri di Torino mail: spp@ording.torino.it.



Articolo 11 Responsabili dell'Accordo e Comitato Tecnico Scientifico

1. Referente e responsabile del presente Accordo per il POLITO è il Rettore Pro Tempore, Prof. Guido Saracco.
Referente e responsabile del presente Accordo per l'OIT è il Presidente Pro Tempore, Ing. Alessio Toneguzzo.
2. I Referenti dell'Accordo indicheranno ciascuno un proprio delegato con il compito di individuare gli obiettivi strategici della cooperazione e fornire le linee di indirizzo generali.
3. Al fine di pianificare e coordinare le attività da intraprendersi nell'ambito del presente Accordo, i Delegati potranno costituire un apposito Comitato Tecnico-Scientifico composto da ulteriori n. 2 (due) rappresentanti per ogni Parte.
4. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Ciascuna Parte sosterrà i costi e le spese per l'attività dei propri membri nel Comitato.

Articolo 12 Durata e Recesso

1. L'Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione tra le Parti, avrà durata triennale e potrà essere rinnovato con scambio di lettere per pari periodo.
2. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente Accordo per giustificati motivi, da comunicarsi alla Controparte con un anticipo di almeno tre mesi dalla data del recesso.
3. In caso di recesso o risoluzione consensuale, le Parti concordano fin d'ora di portare a conclusione le attività in corso, salvo quanto eventualmente

diversamente disposto nelle stesse.

Articolo 13 Trattamento dei dati

1. Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento in attuazione al GDPR (Regolamento UE 2016/679) sul Trattamento dei dati Personali e si impegnano reciprocamente a non farne alcun altro uso.
2. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, con sede in via Giovanni Giolitti n. 1, 10123 Torino, nella persona del Presidente. I dati di contatto del Titolare sono PEC: ordine.torino@ingpec.eu, per informazioni e chiarimenti: privacy@ording.torino.it; il responsabile della protezione dei dati di OIT è contattabile a: privacy@ording.torino.it.
3. Il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in c.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it, per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it; il responsabile della protezione dei dati del POLITO è contattabile a: dpo@polito.it.

Articolo 14 Controversie

1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
2. Le Parti, nell'adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dal presente Accordo, sono tenute a osservare e rispettare quanto previsto dai Codici Etici.
3. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione od esecuzione del presente Accordo.
4. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, il giudice amministrativo ha competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento del presente Accordo ex articolo 133, comma 1, lett. a) n. 2) del Codice del processo amministrativo allegato al D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010.



Articolo 15 Firma. Registrazione e Imposta di bollo

1. Il presente Accordo è redatto in duplice copia ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma, D.P.R. n. 131 del 26.4.1986 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne richiede la registrazione.
2. L'imposta di bollo è dovuta sin dall'origine e le spese saranno a carico dell'OIT che provvederà in tal senso.

Articolo 16 Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si applicano le norme vigenti in materia.


Letto approvato e sottoscritto

Torino, 10/09/2019

Per l'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Torino

Il Presidente


Ing. Alessio Toneguzzo



Per il Politecnico di Torino

Il Rettore

Prof. Ing. Guido Saracco



1999

1999